



COMUNE di LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

(Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano)

Via del Mercato n° 24 Tel. 0974-832022 Fax 0974-832345

Sito: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it - Email: comunelaureanacto@fiscali.it

PEC: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it

Prot. N. 2356 del 13.06.2011

N. 06 del Registro Ordinanze anno 2011

ORDINANZA NR. 06 del 13.06.2011

prescrizioni per la prevenzione e la lotta contro gli incendi

IL SINDACO

Visto il R.D. 18.6.1931 n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” ed in particolare l’art. 59;

Vista la Legge 24.02.1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale di Protezione Civile” che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;

Visto l’art. 7bis e l’art. 50 del D. Lgs. Nr. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la Legge 21.11.2000, nr 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi” concernente norme per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi ed in particolare le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;

Visto il Decreto legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ed in particolare l’art. 134 in cui si definiscono i “Beni paesaggistici” ed l’art. 142 recante le “aree tutelate per legge” tra le quali “i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco” (co. 1, lett. g).

Vista la nota del settore Tecnico Amministrativo Provinciale Forestale di Salerno.

Visto il Regolamento CEE n. 73/2009 che ai sensi degli artt. 5 e 6 impegna ogni proprietario / azienda agricola che accede a corresponsioni di benefici economici erogati dall’ AGEA e rispettare le buone condizioni agronomiche e ambientali della superficie agricola condotta;

Considerato che nel caso di incendio di una superficie agricola- coltivata o incolta le autorità preposte ne individuano le coordinate cartesiane, riferimenti catastali ai fini della loro catalogazione e inserimento nel catasto incendi;

Ravvisata la necessità di informare il cittadino, il proprietario, l’azienda agricola o chiunque che l’omissione della conduzione dei terreni, secondo gli obblighi previsti dal Regolamento CEE 73/2009, comporterà la segnalazione all’organismo pagatore AGEA con la conseguente esclusione dal beneficio dei pagamenti.

Ritenuto di dover svolgere attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché una capillare attività di formazione, informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

Rilevato l’aggravarsi del fenomeno degli incendi e Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all’avifauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la presenza di terreni incolti lasciati dai proprietari e dai conduttori nelle zone di residenza e nelle adiacenze di altri immobili, nonché lungo le strade vicinali, comunali, regionali e provinciali;

Considerato che le “aree verdi” del Comune di Laureana Cilento rappresentano un patrimonio da preservare l’habitat del territorio;

Ritenuto , altresì, di rendere edotti i cittadini che i terreni inseriti nel catasto incendi non potranno essere interessati da trasformazioni urbanistiche per la durata di 15 anni dall’evento;

ORDINA

nel periodo 20 giugno – 30 settembre con cadenza temporale continuativa e costante e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità

1. i proprietari -e/o detentori a qualsiasi titolo – **non frontisti** di terreni coltivati, o se incolti, fortemente inerbiti, ricadenti in tutto il territorio comunale debbono provvedere a rimuovere dai terreni su indicati: sterpaglie, cespugli, rovi, sottobosco, ramaglie, erbe secche, arbusti e piante arboree infestanti o altro, nonché ogni altra possibile fonte d'incendio – rifiuti compresi -. Gli stessi soggetti devono assicurare lungo i propri confini una apposita fascia frangifuoco non inferiore a metri 10 (dieci). La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire secondo le modalità meglio indicate al punto 2 della presente Ordinanza;
2. i proprietari -o detentori a qualsiasi titolo -**frontisti** di fondi – colti e/o incolti -laterali alle strade comunali, provinciali, e vicinali nonché tutti i proprietari frontisti di aree e spazi pubblici o gravate da servitù di uso pubblico (boschi, foreste, ecc.) sono obbligati alla pulizia, per una fascia non inferiore a 50 (cinquanta) metri – fascia frangifuoco -, dei propri terreni da ogni residuo vegetale e/o da qualsiasi materiale -così come meglio individuati al punto 1 della presente Ordinanza -che possa favorire l' innesco di incendi e/o la propagazione del fuoco. La creazione della fascia frangifuoco dovrà avvenire mediante falciatura, aratura o fresatura. Qualora vi fosse l' impossibilità oggettiva di ricorrere alla falciatura, aratura o fresatura per la presenza di terreni fortemente scoscesi, scarpate o terrazze, la ripulitura di detti terreni dovrà avvenire in ogni caso e con ogni mezzo o strumento, eccezion fatta il ricorso al fuoco.
3. i soggetti così individuati al punto 1 e 2 della presente Ordinanza hanno l' obbligo di provvedere ad una regolare potatura, assicurando in particolare :
 - l' eliminazione di rami e parti di tronchi secchi;
 - la riduzione o eliminazione dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici;
 - l'eliminazione di rovi, erbacce o altro in prossimità di abitazioni limitrofe di altri proprietari.
4. Tutti i materiali di risulta derivanti della ripulitura nonché prodotti derivanti dal su citato sfalcio e diserbo dovranno esser sistemati a regola d' arte fermo restando il divieto del loro abbruciamento. Sarà consentita la loro bruciatura, dietro preventiva comunicazione al Comune, sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati e di personale della Protezione Civile assicurando in ogni caso una fascia protettiva o strumenti tale da garantire che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; tale attività è comunque vietata nei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi 20 giugno – 30 settembre. In tale periodi i materiali di scarto dovranno esser confluiti presso centri di raccolta e di smaltimento autorizzati per legge.
5. Nel periodo dal 20 giugno al 30 settembre è vietato bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture, dei prati e delle erbe infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade Comunali, Provinciali e vicinali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
6. Nel periodo dal 20 giugno al 30 settembre di “grave pericolosità” per rischi di incendi boschivi, sono vietate, ai sensi dell'art. 10 comma 5 della Legge 353 datata 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività determinanti anche solo potenzialmente l' innesco d' incendio. I proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti in tutte le predette fattispecie, saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza o comunque per l' inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.
7. al verificarsi di una delle fattispecie così come sopra individuate, gli interessati, dovranno procedere con assoluta immediatezza agli interventi di pulizia predetti con avvertenza che in caso di inottemperanza sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d' ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all' assistenza della Forza Pubblica.
8. in subordine, sono vietati tutti quei comportamenti che possono determinare fattispecie di pericolo concreto quali:
 - accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, fatta eccezione per le aree appositamente attrezzate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - inoltrarsi o sostare con le auto nelle predette aree con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l' erba secca ;
 - abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

In caso di mancata ottemperanza di quanto disposto con la presente Ordinanza, questo Ente non può considerarsi responsabile di danni prodotti a persone o cose in virtù di comportamenti omissivi o commissivi – dolosi o colposi – da parte dei diretti interessati o di terzi.

Fatta salva l' applicazione delle specifiche fattispecie previste dall' art 423, 423bis, 424, 435, 449, 451, 635 co. 2 nr 5 del Codice Penale nonché di altre specifiche fattispecie che qui si hanno per intero riportate

DISPONE

Che chiunque viola la presente Ordinanza è soggetto a sanzioni amministrative come di seguito indicate:

- a) nel caso mancato diserbo e/o pulizia di aree colte ed incolte sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 413,17;
- b) nel caso di mancata creazione e contestuale mantenimento di una fascia frangifuoco, sarà elevata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 150,00.
- c) nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte, da **rifiuti vari** ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs .n. 152/2006.
- d) Nel caso di mancata pulizia delle aree colte e/o incolte da **rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti** ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs .n.152/2006 già citato.
- e) Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio **durante il periodo dal 20 giugno al 30 settembre**, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge N°353 del 21/11/2000.
- f) in tutti gli altri casi si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 25,00 euro a 500,00 euro. A carico degli inadempienti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge :

- ricorso al TAR entro 60 giorni data di pubblicazione all'Albo o in via alternativa
- ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla data stessa;

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per gg. 30, la stessa verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Laureana Cilento all'indirizzo www.comune.laureanacilento.sa.it , divulgata mediante affissione e comunicati stampa.

Manda, per quanto di competenza, :

Comando Polizia Municipale – SEDE –

Ufficio Tecnico Manutentivo – SEDE –

Comando Stazione Carabinieri -Torchiara –

Comando Polizia Provinciale – Palazzo S. Agostino – via Roma – Salerno

Comunità Montana Alento Montestella – Laureana Cilento

Parco Nazionale del Cilento – Vallo della Lucania

Prefettura di Salerno

Giunta Regionale Campania – Settore Tecnico Amministrativo Prov.le Foreste – Salerno–

Giunta Provinciale – Assessorato Agricoltura e Foreste – Salerno

Laureana Cilento, 13/06/2011

IL SINDACO
(Rag. Angelo Serra)